

MUNICIPIO - VALPOLCEVERA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-305.0.0.-34

L'anno 2021 il giorno 07 del mese di Giugno la sottoscritta Barboni Simonetta in qualita' di dirigente di Municipio - Valpolcevera, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO BIENNALE PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL MUNICIPIO V VALPOLCEVERA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA_SMART CIG: Z3131AB2D3.

Adottata il 07/06/2021 Esecutiva dal 08/06/2021

07/06/2021	BARBONI SIMONETTA



MUNICIPIO - VALPOLCEVERA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-305.0.0.-34

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO BIENNALE PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL MUNICIPIO V VALPOLCEVERA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA_SMART CIG: Z3131AB2D3.

IL DIRETTORE DEI MUNICIPI II CENTRO OVEST E V VALPOLCEVERA

Visti:

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova, i quali, in conformità ai principi dettati dal D. lgs. n. 267/2000 del 18/8/2000, disciplinano le funzioni ed i compiti della dirigenza;
- l'art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001 che prevede la distinzione delle funzioni proprie degli organi in indirizzo e direzione politica rispetto alle competenze e responsabilità dei dirigenti, riservando a questi ultimi, tra l'altro, i compiti di gestione amministrativa;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
- gli art. 183 e 192 del D. Lgs. 267/2000;
- il Civico Regolamento sull'attività contrattuale, approvato con deliberazione del C.C. n. 20 del 28/04/2011;
- la delibera CC n. 17 del 03/03/2021 con cui sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2021-2023;
- la Delibera di G.C. n. 52 del 18/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Richiamato il Provvedimento del Sindaco n.283/2020 del 31/12/2020 con il quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di Direttore del Municipio II Centro Ovest e V Valpolcevera;

Premesso:

- che il Municipio V Valpolcevera ha necessità di rifornirsi di materiale elettrico per far fronte ai numerosi interventi sul territorio;

- che, pertanto, si intende procedere alla stipula, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, di un Accordo Quadro biennale per la fornitura di materiale elettrico per le esigenze della propria squadra manutentiva;
- che la capienza massima dell'Accordo Quadro, per tutta la sua durata, è pari ad Euro 11.202,19 esclusa I.V.A. 22% e comprensivo di ogni altro onere per eventuale trasporto e consegna, e che tale importo è comprensivo, sia dell'eventuale aumento fino ad un quinto dell'importo contrattuale, al quale la Civica Amministrazione può ricorrere ai sensi dell'art. 106, comma 12, del d. Lgs. 50/2016, che dell'eventuale proroga, per un massimo di 4 mesi, consentita dallo stesso articolo, al comma 11; che, al netto dell'eventuale ricorso a quanto specificato nel paragrafo precedente, l'importo dell'Accordo Quadro è di euro 8.196,72 (Iva 22% esclusa);
- -che la durata dell'Accordo Quadro è di due anni a partire dalla data di stipula e sarà regolato dal documento Condizioni Particolari di Fornitura allegato quale parte integrante al presente provvedimento;

Considerato che:

- entro il termine di scadenza dell'accordo quadro, il Municipio V Valpolcevera potrà stipulare singoli contratti applicativi con l'aggiudicatario dell'accordo, nei limiti dell'importo massimo dell'accordo e della propria disponibilità finanziaria;
- l'aggiudicazione del presente accordo quadro non vincola in alcun modo l'Amministrazione a dar corso ai successivi contratti applicativi;
- l'importo totale dell'accordo quadro costituisce una stima e pertanto, in caso di mancato esaurimento dello stesso alla scadenza dell'accordo, l'aggiudicatario non potrà vantare alcuna pretesa al riguardo;
- l'Amministrazione non si impegna, a stipulare contratti fino al valore totale dell'accordo quadro che non costituisce, per l'aggiudicatario, un minimo garantito e che l'accordo cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che si sia raggiunto l'importo totale dello stesso;

Dato atto che, al fine di individuare il fornitore, è stata effettuata un'indagine di mercato attraverso la piattaforma M.E.P.A., interpellando le ditte Sacchi Giuseppe e Comoli,Ferrari & C.Spa;

Dato atto che l'unica ditta a presentare un preventivo è stata *Comoli, Ferrari & C Spa*, con sede in Via Mattei 4, 28100 Novara (NO), che ha offerto il miglior prezzo sui prodotti oggetto di interesse e uno sconto complessivo su tutto il listino del 40,5%;

Ritenuto pertanto di assegnare direttamente, ai sensi dell'art.36, comma 2, let a) del D. Lgs. 50/2016, l'Accordo Quadro biennale, per la fornitura di materiale elettrico, per le esigenze di piccole manutenzioni della squadra manutentiva del Municipio V Valpolcevera, alla ditta COMOLI, FERRARI & C. Spa, per l'importo di euro 10.000,00 (IVA 22% inclusa);

Ritenuto altresì di affidare la prima annualità dell'accordo quadro alla suddetta ditta COMOLI, FERRARI & C. Spa, per l'importo di euro 5.000,00 (IVA 22% inclusa), il cui contratto ha validità fino al 31.12. 2021;

Ritenuto inoltre:

- di prevedere la revoca di diritto dell'aggiudicazione nel caso in cui dai controlli effettuati sui requisiti di carattere generale si riscontrassero provvedimenti interdittivi o qualora da ulteriori controlli emergessero cause ostative alla stipula del contratto;

- di nominare quale RUP del presente procedimento la Dott.ssa Simonetta Barboni, Direttore dei Municipi II Centro Ovest e V Valpolcevera, il quale attesta l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi in relazione a tali procedure, con apposita autocertificazione conservata agli atti d'ufficio;
- di non applicare la ritenuta dello 0,50 di cui al comma 5bis dell'art. 30 del D. Lgs. 50/2016, in quanto, vista l'esiguità dell'importo, la sua applicazione non sembra rispondere al principio di efficacia, indicato al comma 1 dello stesso articolo;
- di subordinare la stipula del contratto applicativo al versamento della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 al netto delle eventuali riduzioni previste dall'art. 93 del D. Lgs. 50/2016;

Considerato che la Civica Amministrazione si riserva di incrementare o diminuire l'importo assegnato alla ditta aggiudicataria fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 22 del Regolamento a disciplina dell'attività contrattuale del Comune di Genova, ovvero di procedere a proroga, per un massimo di 4 mesi, consentita dallo stesso articolo, al comma 11;

Dato atto che l'aumento contrattuale, dovuto eventualmente al quinto dell'importo del contratto ovvero alla proroga, ai sensi dell'art. 106, commi 11 e 12, del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 22 del Regolamento a disciplina dell'attività contrattuale del Comune di Genova, non comporta il superamento della soglia di euro 40.000,00 di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e di euro 75.000,00 di cui all'art. 1, comma 2, della Legge 120/2020;

Dato atto:

- che la spesa di cui al presente provvedimento viene effettuata in ambito istituzionale;
- che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs.267/2000;

DETERMINA

- di assegnare direttamente, ai sensi dell'art.36, comma 2, let a) del D. Lgs. 50/2016, l'Accordo Quadro biennale per la fornitura di materiale di elettrico, per le esigenze di piccole manutenzioni della squadra manutentiva del Municipio V Valpolcevera, alla ditta *COMOLI*, *FERRARI & C Spa*, con sede in Via Mattei 4, 28100 Novara (NO), Partita IVA 00123060030 cod.Benf. 17299, per l'importo di euro 10.000,00 (IVA 22% inclusa);
- 2. **di affidare** la prima annualità dell'accordo quadro alla suddetta ditta Comoli, Ferrari & C Spa, per l'importo di euro 5.000,00 (IVA 22% inclusa) per l'annualità 2021, il cui contratto avrà validità fino al 31.12.2021;
- 3. **di nominare**, quale RUP del presente procedimento la Dott.ssa Simonetta Barboni, Direttore dei Municipi II Centro Ovest e V Valpolcevera, la quale attesta l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi in relazione a tali procedure, con apposita autocertificazione conservata agli atti d'ufficio;

- 4. **di attestare** che l'eventuale aumento del quinto dell'importo del contratto ovvero l'eventuale ricorso alla proroga per un massimo di 4 mesi, ai sensi dell'art. 106, commi 11 e 12, del D. Lgs. 50/2016, non comportano il superamento della soglia di euro 40.000 di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e di euro 75.000 di cui all'art. 1, comma 2, della Legge 120/2020;
- 5. **di prevedere** la revoca di diritto dell'aggiudicazione nel caso in cui dai controlli effettuati sui requisiti di carattere generale si riscontrassero provvedimenti interdittivi o qualora da ulteriori controlli emergessero cause ostative alla stipula del contratto;
- 6. **di subordinare** la stipula del contratto applicativo al versamento della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 al netto delle eventuali riduzioni previste dall'art. 93 del D. Lgs. 50/2016;
- di impegnare l'importo di euro 5.000,00, di cui euro 4.098,36 per imponibile ed euro 901,64 per Iva al 22%, al capitolo 68711 "Acquisizione di beni diversi" del bilancio 2021, c.d.c. 4705 "Servizi tecnico manutentivi Valpolcevera", centro di responsabilità 1305, p.d.c. 1.3.1.2.7 (IMP. 2021/9126);
- 8. **di dare atto** che l'impegno è stato assunto ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000;
- 9. **di demandare** al Municipio V Valpolcevera la diretta liquidazione della spesa dietro presentazione di regolare fattura, mediante emissione di atti di liquidazione digitale, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento ai sensi dell'art. 33 del vigente Regolamento di Contabilità;
- 10. **di attestare** l'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i. nonché ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 50/2016;
- 11. **di dare atto** che il presente provvedimento è stato assunto nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali;

Il Direttore dei Municipi II Centro Ovest e V Valpolcevera Dott.ssa Simonetta Barboni



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-305.0.0.-34 AD OGGETTO: AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO BIENNALE PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL MUNICIPIO V VALPOLCEVERA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA_SMART CIG: Z3131AB2D3.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario [Dott. Giuseppe Materese]







OGGETTO: affidamento di un Accordo Quadro biennale per la fornitura di materiale elettrico per il Municipio V Valpolcevera mediante Trattativa Diretta su Mepa_SMART CIG: Z3131AB2D3

Si comunica che questa Amministrazione, intende procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, let. a) della Legge 120 /2020, di un Accordo Quadro di durata biennale per la fornitura di materiale elettrico, come meglio dettagliato nelle Condizioni Particolari di Fornitura, seguenti.

L'offerta sarà immediatamente vincolante per le ditte concorrenti, mentre lo diverrà per la Civica Amministrazione a intervenuta esecutività del provvedimento di assegnazione del contratto che la stessa non è comunque vincolata ad adottare, in quanto la presente richiesta costituisce semplice indagine di mercato, soggetta pertanto a successive valutazioni.

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Simonetta Barboni, Direttore dei Municipi II Centro Ovest e V Valpolcevera.

Il Direttore dei Municipi II Centro Ovest e V Valpolcevera Dott.ssa Simonetta Barboni (documento firmato digitalmente)











CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA

ART. 1 OGGETTO E DISCIPLINA DELL'ACCORDO QUADRO

Il Municipio V Valpolcevera intende procedere alla stipula, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge 120/2020, di un Accordo Quadro biennale per la fornitura di materiale elettrico per le esigenze della propria squadra manutentiva.

L'Accordo Quadro sarà concluso con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D. Lgs. 56/2016.

Entro il termine di scadenza dell'accordo quadro, il Municipio V Valpolcevera potrà stipulare singoli contratti applicativi con l'aggiudicatario dell'accordo, nei limiti dell'importo massimo dell'accordo e della propria disponibilità finanziaria.

Resta inteso che l'aggiudicazione del presente accordo quadro non vincola in alcun modo l'Amministrazione a dar corso ai successivi contratti applicativi.

La capienza massima dell'accordo quadro, è stabilita all'art. 2 del presente documento.

Con la sottoscrizione dell'accordo quadro l'aggiudicatario si impegna a fornire i beni oggetto dell'accordo che saranno via via richiesti, entro il limite massimo di importo indicato all'art. 2 ed entro il perio do di validità di due anni a decorrere dalla stipula dell'accordo stesso.

L'importo totale dell'accordo quadro costituisce una stima e pertanto, in caso di mancato esaurimento dello stesso alla scadenza dell'accordo, l'aggiudicatario non potrà vantare alcuna pretesa al riguardo.

L'Amministrazione non si impegna, pertanto, a stipulare contratti fino al valore totale dell'accordo quadro che non costituisce, per l'aggiudicatario, un minimo garantito.

L'accordo cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che si sia raggiunto l'importo totale dello stesso.

L'aggiudicatario è tenuto a dar corso alle forniture che la stazione appaltante abbia richiesto con ordinativo ricevuto prima della scadenza dell'accordo quadro; in tal caso il termine di scadenza si deve intendere prorogato per il periodo di tempo necessario ad eseguire la fornitura.











Poiché non è possibile identificare a priori le quantità e le tipologie del materiale che verrà acquistato, l'offerta economica delle ditte invitate, dovrà indicare, le percentuali di sconto applicate su alcuni prodotti maggiormente acquistati nella normale attività della squadra manutentiva e una percentuale di sconto da applicare su ogni altro prodotto richiesto, seguendo le indicazioni fornite all'art. 3 del presente documento.

ART. 2 IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO E DURATA

La capienza massima dell'Accordo Quadro, per tutta la sua durata, è pari ad Euro 11.202,19.=esclusa I.V.A. 22% e comprensivo di ogni altro onere per eventuale trasporto e consegna.

Tale importo è comprensivo, sia dell'eventuale aumento fino ad un quinto dell'importo contrattuale, al quale la Civica Amministrazione può ricorrere ai sensi dell'art. 106, comma 12, del d. Lgs. 50/2016, che dell'eventuale proroga, per un massimo di 4 mesi, consentita dallo stesso articolo, al comma 11.

Pertanto, al netto dell'eventuale ricorso a quanto specificato nel paragrafo precedente, l'importo dell'Accordo Quadro biennale è di euro 8.196,72 (Iva 22% esclusa).

Il suddetto importo sarà suddiviso sull'annualità 2021 e 2022, con due distinti contratti applicativi.

La durata dell'Accordo Quadro è di due anni a partire dalla data di stipula tramite la piattaforma Mepa.

ART. 3 MODALITÀ DI RISPOSTA ALLA TRATTATIVA MEPA

Alla presente trattativa diretta su Mepa è allegato il file "Modulo offerta.xls", dove sono indicati in dettaglio i prodotti maggiormente acquistati nella normale attività della squadra manutentiva, estrapolati dallo storico degli acquisti più recenti con le relative quantità medie di acquisto.

Il file "Modulo offerta.xls" dovrà essere compilato dalla ditta partecipante e allegato all'offerta, indicando:

- per ogni riga di prodotto, la marca; il codice articolo presente sul listino; il prezzo unitario proposto (Iva esclusa e con non più di due cifre decimali), la relativa percentuale di sconto sul listino applicata; il file calcola automaticamente il prezzo unitario scontato e l'importo complessivo per ogni riga;
- nella riga "Altri prodotti sconto su listino", la percentuale di sconto su listino che sarà applicata dalla ditta partecipante su ogni altro prodotto acquistato, non indicato nel dettaglio di cui sopra.

L'importo da indicare come offerta economica nella Trattativa su Mepa è quello che risulterà, dopo la compilazione delle righe del Modulo offerta, in corrispondenza della cella J42 "Totale lotto".

Non sarà accettata l'indicazione di diversi prezzi per ogni riga di prodotto e/o di diverse marche tra i quali l'Amministrazione dovrebbe operare una scelta.











Municipio V Valpocevera

Si precisa che, le quantità indicate nel file, poiché sono estrapolate da dati storici, non devono essere intese quali quantità reali acquistabili per ogni prodotto.

Le quantità effettivamente richieste potrebbero quindi essere anche molto diverse, a seconda delle necessità che non è possibile prevedere in questo momento, della squadra manutentiva del Municipio.

Il file "Modulo offerta.xls" dovrà essere firmato dal legale rappresentante, digitalmente, oppure normalmente e poi scannerizzato.

Si richiede, inoltre, di allegare la seguente documentazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante oppure normalmente e poi scannerizzata:

- 1. <u>Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)</u>, compilato nelle parti II, III e VI;
- 2. Dichiarazioni integrative a corredo del DGUE, contenenti ulteriori dichiarazioni in ottemperanza al d.lgs. n. 50/2016;
- 3. Documento d'Identità del legale rappresentante in corso di validità;
- 4. Modulo tracciabilità, con indicazione del conto corrente dedicato e dei dati dei soggetti abilitati ad operarvi, compreso il Codice Fiscale, al fine dell'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010;
- 5. il presente documento che disciplina le Condizioni Particolari di Fornitura sottoscritto per accettazione;
- 6. <u>Una dichiarazione</u> del legale rappresentante in cui si precisa che non sussistono impedimenti, dovuti all'emergenza Covid 19, che possano pregiudicare il corretto e regolare svolgimento della fornitura.
- 7. Una dichiarazione del legale rappresentante che la ditta si impegna a consegnare, il listino prezzi entro 8 giorni dalla richiesta da parte della Civica Amministrazione;

Una volta che sarà identificata la ditta aggiudicataria, sarà richiesto alla stessa l'invio, entro 8 giorni, del Listino prezzi, (possibilmente in formato elettronico) aggiornato e in corso di validità, contenente tutti i prodotti oggetto della fornitura con l'indicazione del prezzo al quale applicare lo sconto indicato nel "Modulo offerta.xls".

La mancata consegna del listino prezzi comporterà l'esclusione dalla procedura.

Si precisa che poiché non sono identificabili a priori le tipologie di prodotti che saranno richieste dalla squadra manutentiva, il Listino prezzi dovrà essere completo di tutti gli articoli commercializzati dalla ditta offerente.

all'indirizzo: Eventuali chiarimenti richiesti inviando mail possono essere una municipio5contabilita@comune.genova.it, ovvero telefonando ai numeri 0105578612-78603.











ART. 4 MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

Se l'offerta della ditta partecipante sarà ritenuta conveniente, si procederà, con apposita Determinazione Dirigenziale, all'assegnazione della fornitura, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge 120/2020 e alla successiva stipula dell'accordo quadro, tramite la piattaforma Mepa, alle condizioni indicate in questo documento.

Successivamente sarà stipulato il primo contratto applicativo relativo al 2021.

Si rende noto che, dovrà essere versata l'imposta di bollo sia per la stipula su Mepa dell'accordo quadro che, successivamente, per la stipula dei singoli contratti applicativi

L'aggiudicatario sarà inoltre iscritto all'albo beneficiari del Comune di Genova mediante apposita modulistica che sarà fornita dagli uffici.

La Civica Amministrazione si riserva di incrementare o diminuire l'importo assegnato alla ditta aggiudicataria fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 22 del Regolamento a disciplina dell'attività contrattuale del Comune di Genova.

La Civica Amministrazione si riserva, inoltre, di prorogare l'accordo quadro per un periodo massimo di 4 mesi, per consentire, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016, lo svolgimento delle procedure necessarie alla scelta di un nuovo contraente.

ART. 5 GARANZIA DEFINITIVA

La Ditta aggiudicataria dovrà versare una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, a garanzia di tutti gli obblighi ad essa derivanti dal successivo contratto e a copertura del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali. La garanzia dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia fideiussoria da corrispondere sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

La garanzia potrà essere ridotta nei casi e con le modalità previste dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016. La garanzia resterà vincolata per tutta la durata dell'accordo quadro, a copertura degli oneri per il mancato, incompleto o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e sarà svincolata, previo accertamento dell'integrale e regolare esecuzione della fornitura, secondo quanto previsto all'art. 103, comma 5, dell'anzidetto decreto legislativo.











La garanzia definitiva dovrà essere effettuata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa secondo quanto indicato all'art. 93, comma 3.

ART. 6 CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

Per un uso corretto ed in condizioni di sicurezza, gli articoli dovranno essere conformi alla vigente normativa CEE ed avere regolare marcatura "CE", ove prevista.

Gli articoli dovranno essere nuovi di fabbrica, esenti da difetti che ne pregiudichino il normale utilizzo ed essere conformi alle norme di legge o regolamenti vigenti, che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto, siano esse di carattere generale o specificatamente inerenti al settore merceologico cui gli articoli appartengono ed in particolare quelle di carattere tecnico e di sicurezza.

I prodotti dovranno essere consegnati in confezione originale, sigillata, senza segni che possano evidenziare alterazioni.

ART. 7 MODALITÀ ESECUZIONE E TERMINI DELLA CONSEGNA

Gli articoli saranno, di norma, ritirati direttamente dal personale dell'area manutentiva del Municipio presso il punto vendita dell'aggiudicatario. Potrà eccezionalmente essere richiesta la consegna da parte dell'aggiudicatario presso i locali indicati dal personale dell'area manutentiva dei Municipi, in tal caso non dovranno essere addebitate spese di trasporto. La responsabilità per eventuali danni dovuti al trasporto della merce è a carico della ditta aggiudicataria.

Dovrà comunque essere consentito al personale incaricato il ritiro anche di un solo articolo per volta.

Qualora gli articoli richiesti siano disponibili, oltre che singolarmente, anche in diversi confezionamenti contenenti diverse quantità di pezzi, l'assegnatario sarà tenuto a proporre il formato di confezionamento più conveniente per l'amministrazione, lasciando comunque al personale incaricato dal Municipio la facoltà di scegliere il confezionamento più adatto alle proprie necessità. La percentuale di sconto dovrà essere applicata al prezzo dell'intera confezione, scelta secondo i criteri del paragrafo precedente.

Le consegne dovranno avvenire con le seguenti tempistiche:

- a) se la richiesta degli articoli da parte del personale dell'area manutentiva avviene entro le ore 12.30, sarà richiesta la consegna nella stessa giornata;
- b) se la richiesta degli articoli da parte del personale dell'area manutentiva avviene dopo le ore 12.30, sarà richiesta la consegna entro le ore 12.30 del giorno successivo.

Al momento del ritiro della merce dovrà essere consegnato al personale del Municipio che effettua il ritiro, un documento di trasporto, che deve obbligatoriamente indicare:











1.elenco descrittivo del materiale consegnato (quantità, codice identificativo del prodotto come da listino prezzi e denominazione del prodotto)

2. prezzi unitari e complessivi, IVA esclusa per ciascun prodotto acquistato; il prezzo dovrà riportare il prezzo unitario di listino, lo sconto applicato e il risultante prezzo unitario e complessivo, tenuto conto dello sconto applicato;

L'aggiudicatario si impegna, entro le 24 ore successive ad ogni consegna di materiale, ad inviare all'indirizzo mail che sarà successivamente comunicato dagli uffici dei Municipi, un documento che riporti, oltre alle informazioni di cui ai due punti precedenti, anche il prezzo unitario di ogni articolo, la percentuale di sconto praticata, il prezzo complessivo scontato, l'Iva e il totale comprensivo di Iva. Sarà accettato anche l'invio del documento di trasporto di cui sopra, integrato con tali informazioni aggiuntive.

ART. 8 PENALITA'

In caso di ritardi nelle consegne rispetto a quanto previsto all'art. 7, non imputabili a causa di forza maggiore debitamente documentata, l'impresa fornitrice sarà passibile dell'applicazione delle seguenti penalità:

- euro 20,00 per ogni ritardo nella consegna rispetto a quanto previsto all'art. 7, punto a);
- euro 20,00 per ogni ritardo nella consegna rispetto a quanto previsto all'art. 7, punto b);
- euro 10,00 per ogni giornata di ritardo nella consegna, oltre le 24 ore.

Nei casi in cui la ditta aggiudicataria non applichi i prezzi indicati nel listino prezzi consegnato alla Civica Amministrazione, scontati secondo quanto indicato in sede di offerta, potrà essere applicata una penale pari ad euro 50,00 per ogni prodotto in tal modo fatturato.

L'applicazione della penale sarà preceduta da contestazione, rispetto alla quale l'impresa aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre tre giorni dalla comunicazione della contestazione stessa. Trascorso il termine di 3 giorni lavorativi, in mancanza di controdeduzioni congrue e/o documentate o in caso di giustificazioni non pertinenti, si procederà all'applicazione della penale.

La comunicazione di applicazione della penale avverrà tramite PEC; l'importo della penale, esattamente quantificato in tale comunicazione, verrà trattenuto dai pagamenti in corso ovvero tramite escussione della cauzione definitiva presentata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei precedenti commi non potrà superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; l'applicazione di penali per un importo superiore alla predetta percentuale potrà comportare la risoluzione del contratto.

Non danno luogo a responsabilità per la ditta le inadempienze dovute a cause di forza maggiore intendendosi per forza maggiore qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori dell'impresa che la stessa non possa evitare con l'esercizio della normale diligenza.











ART. 9 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e/o di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto, ovvero qualora l'impresa assegnataria si renda colpevole di frode, di grave negligenza o la stessa contravvenga reiteratamente agli obblighi e condizioni stabiliti a suo carico dalle presenti Condizioni, oppure qualora siano state riscontrate e non tempestivamente sanate, irregolarità che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione.

La Civica Amministrazione può inoltre risolvere il contratto nei casi previsti nei casi previsti all'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

La Civica Amministrazione ha inoltre la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

La risoluzione o il recesso saranno comunicati all'Impresa mediante avviso inviato mediante posta elettronica certificata.

ART. 10 FATTURE E PAGAMENTI

La ditta aggiudicataria dovrà emettere fatture elettroniche nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55.

La ditta aggiudicataria dovrà emettere le fatture indicando il seguente codice univoco: - per il Municipio V Valpolcevera: AD2KBJ;

Fra i dati che la fattura dovrà contenere si pone particolare attenzione all'indicazione del codice CIG attribuito a questa procedura e all'annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti" da inserire mediante l'indicazione della lettera "S" nel campo "Esigibilità" all'interno della sezione "Dati Riepilogo".

Il meccanismo fiscale della "scissione dei pagamenti" prevede per gli enti pubblici l'obbligo di versare all'erario l'Iva esposta in fattura dai fornitori, ai quali verrà corrisposto soltanto l'imponibile.

La liquidazione delle fatture è comunque subordinata all'attestazione di regolarità contributiva (DURC) che il Comune richiederà direttamente agli enti competenti o che potrà essere volontariamente inviata dalla ditta assegnataria insieme alla fattura.











In caso di mancata presentazione del documento di trasporto e dell'ulteriore documento comprensivo dei prezzi applicati, completi di tutte le informazioni indicate nell'art.7, non si procederà alla liquidazione della fattura sino alla trasmissione e/o regolarizzazione di detti documenti.

ART. 11 ONERI E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

E' fatto obbligo all'Impresa aggiudicataria di:

- comunicare al Municipio una sede operativa e il nominativo di un referente dotato di adeguato potere decisionale, al fine di risolvere prontamente eventuali problematiche correlate all'esecuzione della fornitura;
- rispettare l'offerta presentata nonché tutti gli oneri, atti e condizioni indicati nelle presenti Condizioni particolari di fornitura;
- effettuare la consegna, con le modalità e entro i termini di cui al precedente art. 7;
- provvedere tempestivamente, qualora l'Amministrazione con apposita segnalazione evidenziasse criticità nell'esecuzione della fornitura, all'adozione dei rimedi necessari ed idonei a risolvere le anomalie riscontrate;
- applicare i prezzi e gli sconti indicati nel "Modulo offerta.xls" e i prezzi indicati nel Listino Prezzi, consegnato in sede di offerta per la presente procedura;
- sostenere le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla fornitura aggiudicata;
- comunicare qualsiasi modifica possa intervenire nel sistema di gestione della fornitura in oggetto, nonché qualsiasi variazione circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e successivi aggiornamenti.
- assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. Ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi alla presente fornitura devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere seguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi. L'aggiudicatario deve comunicare, entro sette giorni, alla stazione appaltante eventuali modifiche degli estremi indicati.

ART. 12 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Municipio V Valpolcevera in qualità di titolare (con sede in Genova, Via Costantino Reta, 3, telefono segreteria 0105578630; indirizzo pec: municipio5comge@postecert.it) tratterrà i dati conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, ai sensi dell'art. 13 del REGOLAMENTO UE n. 679/2016, esclusivamente nell'ambito della procedura regolata dal presente documento. Il trattamento dei dati personali forniti viene effettuato dai Municipi per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del consenso dell'aggiudicatario. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:











Municipio V Valpocevera

gestione della presente procedura di appalto e stipulazione del relativo contratto e sua esecuzione. I dati personali forniti potranno essere oggetto esclusivamente delle comunicazioni obbligatorie previste per il corretto espletamento della presente procedura o di comunicazioni e pubblicazioni obbligatoriamente previste dalle norme in materia di appalti o normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) anche per quanto riguarda la pubblicazioni sul sito Internet del Comune di Genova.

I dati personali forniti potranno essere oggetto inoltre di comunicazione agli altri soggetti intervenuti nel procedimento al fine di consentire l'esercizio del diritto di accesso nei limiti e termini previsti dalla legge. I dati personali forniti, qualora richiesti, potranno essere comunicati alle Autorità giudiziarie, agli organi della giustizia amministrativo-contabile o ad altre Autorità di controllo previste dalla legge.

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità sopra menzionate e saranno successivamente conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento per motivi connessi alla loro particolare situazione (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Genova (Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Garibaldi n.9, Genova 16124, email: DPO@comune.genova.it). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

ART. 13 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia relativa alla presente fornitura è stabilita la competenza del Foro di Genova.

ART. 14 SPESE CONTRATTUALI

Le spese inerenti alla presente fornitura per la stipula del relativo contratto, sono a carico della Ditta aggiudicataria ad eccezione dell'IVA che è a carico della Civica Amministrazione.



